This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Ital
555
G

WIDENER
HN PQ1Q W

Leggi intorno i pubblici incanti dei Comuni
1828

Digitized by Google

Ital 555.6

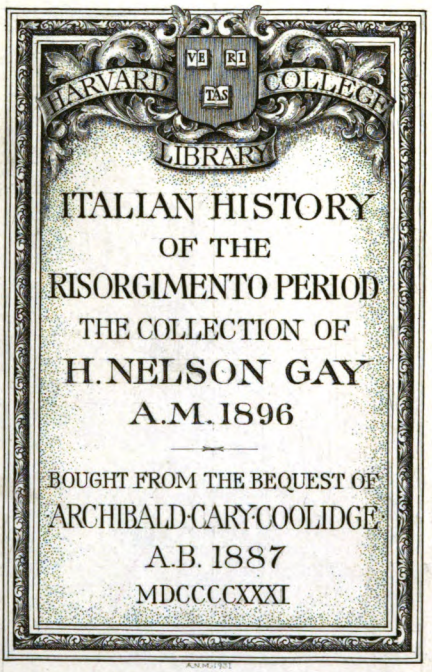

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

MEMORIALE
DELLE LEGGI

INTORNO

I PUBBLICI INCANTI

DEI

COMUNI

PESARO,
Dalla Tipografia di Annesio Nobili
1828

Digitized by Google

Ital 555.6.

HARVARD COLLEGE LIBRARY
H. NELSON GAY
RISORGIMENTO COLLECTION
COOLIDGE FUND
1931

Digitized by Google

DEI PUBBLICI INCANTI

Art. 1 Si permette di alienare, o di dare in enfiteusi a terza generazione mascolina i beni stabili incolti, ed infruttiferi de' Comuni, quando consti dell'evidente utilità. Prima però di venire a questo passo sia fatta consapevole la Sacra Congregazione del Buon Governo, se i beni medesimi possano o no ridursi a coltura. *De-Vec. tom.* 4 *a car.* 28. *Lett. del B. G.* 3 *settembre* 1735.

Art. 2 Quando non si trovi offerente che faccia un partito migliore, si permette pur anche dalla Sacra Congregazione del Buon Governo, dopo conosciute le cose, di affittare in perpetuo i beni stabili de' Comuni con la riserva del dominio in sicurezza della corrisposta. *De-Vec. tom.* 2 *car.* 117. *Lett. del B. G.* 26 *giugno* 1647.

Art. 3 Le alienazioni de' beni de'

Digitized by Google

Comuni debbono essere discusse ed approvate in Consiglio. Non possono effettuarsi senza il pubblico incanto, e senza la sanzione della Sagra Congregazione del Buon Governo. Il denajo ricavato dalla vendita deve essere erogato in utile del Comune. *Coell. cap.* 32 *num.* 11 19 21 27 *e* 44.

Art. 4 A tutte queste solennità non possono i Comuni rinunciare. *Coell. cap.* 32 *num.* 52.

Art. 5 Se nel pubblico incanto non si trova un giusto prezzo de' beni da vendersi, non debbono essere deliberati all' offerente maggiore: perchè il non trovare un giusto prezzo è la stessa cosa, che non il trovare il compratore. *Coell. cap.* 32 *num.* 37 *e* 38.

Art. 6 Quando sia fatta l' alienazione con le dovute solennità e superiori permessi, il compratore non può essere turbato nel possesso della cosa acquistata, quantunque sopravvenga altra migliore condizione. *Coell. cap.* 23 *num.* 50.

Digitized by Google

Art. 7 Tutte le entrate, e i proventi dei Comuni si affittino a chi farà miglior condizione, previa gli avvisi d'asta, l'accensione della candela, e la superiore approvazione. *Cir. del B. G. 28 ottobre 1609. De-Vec. tom. 2 car. 369.*

Art. 8 Nè si mandino per amministrazione, se non dopo replicati inutili tentativi pel loro appalto, ed ottenutane la superiore annuenza. *Circ. 30 gennaio 1820 num. 13182, e 28 settembre 1820 num. 2329.*

Art. 9 E' più vantaggioso ai Comuni il darli a locazione, che l'amministrarli, onde evitare le frodi de' privati, i quali cercano piuttosto il proprio, che il vantaggio della cosa pubblica. *Coell. cap. 46 num. 1.*

Art. 10 Previa l'osservanza delle formalità di regola, è permesso ai Comuni, sempre con superiore approvazione, il locare i beni a breve tempo, e senza pagamento anticipato. *Bolla del B. G. § 12.*

Digitized by Google

Art. 11 I proventi comunali non si affittino per uno spazio maggiore di tre anni. *De-Vec. tom.* 2 *car.* 27. *Lett. del B. G.* 20 *settembre* 1710.

Art. 12 In que' Comuni, ove dal Consiglio sia riconosciuta la necessità di scegliere la privativa invece della libertà del commercio, la Sagra Congregazione del Buon Governo suole approvare la stessa privativa da deliberarsi però al pubblico incanto coll' obbligo al privatario di stare al Calmiere, e di osservare il corrispondente capitolato. *Circ.* 17 *marzo* 1820 *num.* 808.

Art. 13 A tutte le licitazioni de' Comuni debbono precedere gli avvisi da affiggersi ne' luoghi e tempi consueti. Gli avvisi debbono esprimere il luogo, il giorno, e l' ora dell' incanto. *Ord. circ. del B. G.* 6 *agosto* 1729 *e Coell. cap.* 46 *num.* 5.

Art. 14 Se per ignoranza, o per malizia non si esprimesse negli avvisi il preciso giorno dell' asta, ma si di-

Digitized by Google

cesse, che l' incanto seguirà nel termine di giorni 30, non deve tenersi il bandimento nell' ultimo di questi trenta giorni, ma bensì nel giorno dopo: perchè il giorno del termine non può computarsi nello spazio assegnato pel concorso all' incanto, ma hanno a passare tutti i giorni fissati negli avvisi. *Coell. cap. 46 num. 12.*

Art. 15 Oltre il giorno, e l' ora dell' accensione della candela s' indichi nelle notificazioni il provento o fondo che vuol darsi in affitto o in appalto, il tempo dell' incominciamento e del termine del contratto, e le condizioni alle quali deve assoggettarsi il deliberatario. Quando non sia facile esprimere tutto ciò negli avvisi, si dichiari in essi, che i capitoli dell' appalto si trovano ostensibili nella pubblica Segreteria del luogo, in cui seguirà la delibera. *Regole del B. G. 21 dicembre 1816 diramate con Circ. 9 dicembre 1819 num. 12883.*

Art. 16 Nei contratti co' Comuni

Digitized by Google

s' intende, ancorchè non espresso, sempre apposto il patto, che il deliberatario non acquisti alcun jus, quando nel termine stabilito sopravvengano le migliorie di vigesima, e di sesta. Giova non ostante l' esprimerlo o nelle notificazioni affisse in precedenza, o nei capitoli del contratto. *Ord. circ. del B. G. 6 agosto* 1729.

Art. 17 Si dichiari pure negli avvisi d' incanto, che chi non darà idonea cauzione d' approvarsi dal pubblico Consiglio resterà tenuto ed obbligato a quanto l' appalto, o l' affitto si farà per meno. *Risoluzione del B. G. 4 ottobre* 1614. *De-Vec. tom. 2 car.* 117.

Art. 18 Per accrescere la concorrenza degli oblatori si pubblichino gli avvisi dell' asta anche ne' luoghi vicini. *Regole del B. G. 21 dicembre* 1816 *diramate con circ. 9 dicembre* 1819 *num.* 12883.

Art. 19 Trenta giorni dopo l' affissione degli avvisi si proceda all' ac-

Digitized by Google

censione della candela sotto la campana, non escluso anche il mezzo delle preventive offerte chiuse, e sigillate, le quali dovranno aprirsi nell'atto dell' accensione della candela per servire di base all' incanto. *Art.* 212 *del M. P.* 21 *dicembre* 1827.

Art. 20 Non presentandosi offerta alcuna in iscritto, si accendi la candela sopra una somma determinata dalla Magistratura, e regolata da un calcolo d'approssimazione, e dal prodotto dell' ultimo affitto. *Regole* 21 *dicembre* 1816 *diramate con circ.* 9 *dicembre* 1819 *num.* 12883.

Art. 21 Per la determinazione di questa somma dovrà anche esaminarsi prima la tabella, ed aversi speciale riguardo alle preponderanti circostanze. *Notif. del B. G.* 25 *maggio* 1743. *De-Vec. tom.* 4 *car.* 212.

Art. 22 La Magistratura nomini due testimoni, i quali attendino diligentemente per dichiarare quale fra le

Digitized by Google

altre sia stata l'ultima maggiore offerta. *Regole* 21 *dicembre* 1816.

Art. 23 Si stia cauto di non accettare offerenti, i quali non abbiano poi il modo di pagare. *Coell. cap.* 46. *num.* 32.

Art. 24 Le locazioni ed affitti di gabelle, dazi, proventi ec. de' Comuni si facciano con persone di fede, e di facoltà idonee, le quali diano sicurezza da approvarsi in pubblico Consiglio. *Bolla del B. G. §.* 17.

Art. 25 Le persone non idonee ad offrire sono i minori, quelli di mala fede, quelli che esercitano le arti infami, quelli di dura e difficile esazione, gli iniqui, i cavillosi, e i rissosi. E' anche proibito l'offrire agli Ebrei, Eretici, e simili. *Coell. cap.* 46. *num.* 23 24 25 e 38.

Art. 26 Non si ammettino neppure le offerte degli attuali ministri od ufficiali delle Comunità, nè di persone

Digitized by Google

decotte, o notate di qualche grave eccezione. *Not. del B. G. 25 maggio 1743. De-Vec. tom. 4 car. 212.*

Art. 27 Si rigettino egualmente le offerte delle donne, degl' impiegati comunali, e de' figli di famiglia che non siano autorizzati da espresso consenso de' rispettivi genitori. Queste persone non possono offrire neppure nella gara della candela. *Regole del 21 dicembre 1816, e Coell. cap. 46 num. 45 e 55.*

Art. 28 Le persone di Magistrato non possono offrire nè alla depositeria, nè ad alcun provento del Comune. *Lett. del B. G. 28 febbraio 1728. De-Vec. tom. 4 car. 23.*

Art. 29 Nemmeno i Consiglieri possono offrire e prendere in affitto i beni e proventi comunali: nè anche possono associarsi ad altro oblatore, o conduttore. *Coell. cap. 31 num. 72 al 76 cap. 44 num. 12 e cap. 46 num. 20.*

Art. 30 Que' Consiglieri che si ren-

Digitized by Google

dessero appaltatori, o affittuari del Comune debbono subito cessare dall' appartenere al Consiglio. *Circ.* 24 *ottobre* 1822 *num.* 12956, *e Moto Proprio* 21 *dicembre* 1827 *art.* 183.

Art. 31 I conduttori de' dazi, e delle gabelle de' Comuni sono reputati persone di poco pregio, e di molto coraggio. *Coell. cap.* 43 *num.* 31.

Art. 32 I medici e chirurghi condotti, i segretari comunali, e tutti gli altri salariati sono inibiti dall' ingerirsi nelle amministrazioni, e negli appalti de' proventi comunitativi. *Circ.* 23 *settembre* 1821 *num.* 12298.

Art. 33 A' pubblici appalti non si ammettino, che persone soggette al foro laicale. Le soggette al foro ecclesiastico si ammettino nel solo caso, che non vi siano altri oblatori. Ma quantunque siano state ammesse, se si trova altro eguale o migliore oblatore, si può riaccendere la candela senza aver riguardo a quelle offerte. *Lett. del B. G.*

Digitized by Google

18 *dicembre* 1734, *e* 3 *gennaio* 1702: *De-Vec. tom.* 4 *car.* 23; *e tom.* 2 *car.* 117.

Art. 34 I conduttori che sono in debito per corrisposte scadute, e non pagate, possono ammettersi ad offrire a' nuovi appalti: non devono però ricevere il possesso del nuovo appalto, se non quando abbiano soddisfatto il debito antecedente. *De-Vec. tom.* 2 *annot. a car.* 67.

Art. 35 Non si ammettino offerte che non siano legali, sincere, ed immuni da qualunque sospetto di collusione e di frode. *Notif. del B. G.* 25 *maggio* 1743. *De-Vec. tom.* 4 *car.* 222.

Art. 36 Non siano ricevute quelle oblazioni, nelle quali si offerisca una certa somma sopra qualsivoglia maggiore esibita: essendo le medesime sempre incerte e dolose. *Ord. circ. del B. G.* 6 *agosto* 1729, *e Regole* 21 *dicembre* 1816.

Art. 37 Non si accettino offerte pro persona nominanda ex intervallo:

Digitized by Google

ma l'offerente nomini all'atto la persona, per la quale ha fatta l'oblazione. *Lett. del B. G. 3 agosto 1647 e 26 aprile 1681. De-Vec. tom. 2 car. 117 e 120, e Notif. del B. G. 25 maggio 1743. De-Vec. tom. 4 car. 212.*

Art. 38 Appena nominata la persona, l'offerente rimane sciolto dalla sua obbligazione. *Coell. cap. 46 num 54.*

Art. 39 Se non comparisce alcun offerente nel termine stabilito, può prorogarsi la delibera ad altro termine. I termini dell'asta non possono essere ristretti, ma bensì prolungati: perchè la prolungazione verte a favore del Comune, potendo frattanto affacciarsi altri oblatori. *Coell. cap. 46 num. 13.*

Art. 40 Se però sia venuta nel giusto termine una qualche oblazione, non può esso termine prorogarsi in pregiudizio del diritto acquisito da quella oblazione, ancorchè ella sia unica. Ciò peraltro intendesi quando l'oblatore non abbia qualche eccezione. *Coell. cap. 46 num. 13.*

Digitized by Google

Art. 41 La delibera s' intende consumata a favore di quello, che nel momento dell' estinzione della candela farà maggiore, e migliore oblazione. *Ordini circ. del B. G. 6. agosto 1729.*

Art. 42 Quando però si provi un accordo malizioso fra gli oblatori, da cui deriva danno al Comune, la delibera è nulla. *Dec. del B. G. 26 agosto 1797.*

Art. 43 Le offerte contemporaneamente date nel punto dell' estinzione della candela con confusione di voci, siccome non possono essere a favore degli oblatori, così non lo sono a favore del Comune. In questo caso si riaccenda la candela. *Coell. cap. 46 numero 37.*

Art. 44 Nel caso però di contemporanee offerte della medesima somma all' estinguersi della candela può entrare l' arbitrio del Magistrato: cioè di preferire, con superiore permesso, l' oblatore il più idoneo, il più solvibile,

Digitized by Google

il più grato al Comune, e specialmente l'appaltatore dell'anno passato, quando sia ancor egli fra quelli offerenti, ed abbia soddisfatte le sue antiche corrisposte. *Coell. cap.* 46 *num.* 36 *e* 40.

Art. 45 Dopo l'offerta non si attenda veruna dichiarazione, che l'oblatore pretenda di fare sulla medesima. *Dec. del B. G.* 26 *gennaio* 1771.

Art. 46 Il penultimo oblatore non resta sciolto dalla sua offerta per l'ultima offerta maggiore, se nello stesso tempo questa non sia anche migliore, cioè se l'ultimo oblatore non sia idoneo. *Coell. cap.* 46 *num.* 33, *ed Edit. del B. G. del* 1729.

Art. 47 Il deliberatario dovrà immediatamente dopo la delibera nominare ed esibire la sua cauzione, la quale sarà proposta all'approvazione del pubblico Consiglio. Qualora da questo non venga riconosciuta idonea per l'assicurazione del pubblico interesse, si assegnarà al deliberatario un termine

Digitized by Google

per la presentazione di altra in luogo dell'esclusa. Ricusandosi il deliberatario di prestarsi a questo dovere, o non potendo adempierlo, si accenderà nuovamente la candela sulla penultima migliore offerta a tutto suo danno e pericolo. Questa dichiarazione sia intimata nella prefissione del termine come sopra. *Regole del B. G.* 21 *dicembre* 1816. *Rescr. del B. G.* 4 *ottobre* 1614, *e Coell. cap.* 46 *num.* 19.

Art. 48 La sigurtà dev'essere solidale, responsabile verso il Comune di tutti gli obblighi e pesi assuntisi dal deliberatario, e sottoposta al pari di lui al mandato di manu-regia. *Bolla del B. G., e De-Vec. tom.* 3 *car.* 472. *Dec.* 175.

Art. 49 Dopo la delibera fatta all'estinzione di candela vergine si lascerà trascorrere un termine di dieci giorni per dar luogo alle offerte di vigesima: e dopo questa ne passerà un altro egualmente di dieci giorni per dar luogo alle offerte della sesta. *Moto Proprio* 21 *dicembre* 1827.

Digitized by Google

Art. 50 Il termine dei dieci giorni deve contarsi dal giorno immediatamente seguente a quello della delibera. *Ordini circ. del B. G. 6 agosto* 1729.

Art. 51 Passato questo termine, in cui sia sopraggiunta la nuova migliore oblazione, si renderà essa nota con la pubblicazione degli avvisi, ne' quali sarà destinato il giorno, l'ora, e il luogo della riaccensione della candela sopra la suddetta oblazione: la riaccensione della candela seguirà non prima di dieci giorni da quello dell' affissione degli avvisi medesimi. *Ordini circ. del B. G. 6 agosto* 1729.

Art. 52 Nell' appalto de' proventi comunali la vigesima deve essere a favore del Comune, e non de' particolari (come nell' affitto del forno, del macello ec., quando si offrisse maggior peso di pane, carne ec.) *Lett. del B. G. 22 settembre* 1736. *De-Vec. tom. 4 car.* 22.

Art. 53 La vigesima deve aumentare almeno la vigesima parte sopra

Digitized by Google

l'ultima maggiore oblazione: in conseguenza può essere maggiore, e non minore. *Ordini circ. del B. G. 6 agosto* 1729.

Art. 54 Dopo la prima delibera seguita nelle debite forme si rigettino quelle offerte, che non giungono ad aumentare la vigesima. *Lett. del B. G. 6 febbraio* 1828., *e lett. Delegat. 15 detto. num.* 1576.

Art. 55 L'offerta di sesta può aver luogo, e devesi ammettere ancorchè non sia stata presentata quella della vigesima: perchè non è necessario l'offrire gradatamente prima l'una, e poi l'altra. *Rescrit. del B. G. 14 maggio* 1740. *De-Vec. tom. 4 car. 22, e Regole del B. G. 21 dicembre* 1816.

Art. 56 Quando l'offerta della sesta sia intera, deve essere ammessa sebbene l'oblatore, limitandosi ad accettare i capitoli pubblicati per l'incanto, non si obblighi inoltre come il precedente deliberatario di pagare anticipatamente una qualche somma. *Dec.*

Digitized by Google

del B. G. 18 maggio 1797 Angeli a car. 86.

Art. 57 Se un provento è deliberato per tre anni, l' offerta della sesta pel solo primo anno non è intera, e perciò non priva il deliberatario del gius acquisito. *Dec. del B. G. 28 gennaro 1797. Angeli a car. 86.*

Art. 58 Nel termine accordato per dar luogo all' offerta di sesta, come non si debbono ammettere le offerte, che sono inferiori nella sesta parte sopra l' ultima migliore oblazione, così debbonsi accettare tanto quelle offerte che uguagliano la sesta parte, quanto tutte quelle che eccedono e sono superiori: mentre non è mai stato detto dalla Sacra Congregazione del Buon Governo, che un solo possa offrire, e che fatta l' oblazione da uno, si chiuda l' adito a qualunque altro oblatore, che sopravvenisse dentro il termine stabilito. La Sacra Congregazione riprova le oblazioni di *soprasesta*: ma un tal nome si compete a quelle sole offerte,

Digitized by Google

che sopraggiungono dopo consumato il termine fissato per la sesta, e non mai a quelle oblazioni, che fatte anche successivamente nel termine competente, sorpassassero la sesta parte dell' ultima maggiore oblazione. Nel termine prescritto si ricevino dunque tanto simultaneamente, quanto successivamente più e distinte offerte di sesta. *Notif. del B. G. 1 dicembre* 1788.

Art. 59 L' oblatore che sopravviene dopo la delibera o con la vigesima o con la sesta subentra in tutto il tempo dell' affitto, od appalto come se gli fosse stato deliberato da principio. Egli ha diritto di obbligare il precedente deliberatario a rendergli conto del tutto. In conseguenza non si possono ammettere le condizioni di pagare la corrisposta, e di adempiere gli altri pesi *pro rata temporis* dell' affitto od appalto: perchè essendo egli il padrone di tutti gli utili del provento *usque ab initio*, deve dallo stesso tempo soggiacere a tutti i pesi. *Risoluz. del B. G.* 14. *gennaio* 1747. *Angeli a car.* 8.

Digitized by Google

Art. 60 Si trasferiscono nel conduttore tutti i privilegi competenti al locatore. *Dec. Rot. 2 dicembre 1707. De-Vec. tom. 3 car. 341.*

Art. 61 Agli appaltatori, ed altri aventi causa dalle Comunità compete la mano regia: possono esercitarla anche dentro l'anno successivo al termine dell'appalto. *Moto Proprio 5 ottobre 1824. Art. 486 e 487.*

Art. 62 Eseguita la riaccensione della candela sopra l'offerta di sesta, e riconosciuta dal Consiglio la idoneità della sicurtà, senza dar luogo ad altre offerte si subordinino gli atti alla superiore approvazione per quindi procedere alla stipulazione dell'istrumento. *Moto Proprio 21 dicembre 1827. Art. 212.*

Art. 63 La locazione delle cose comunali legittimamente fatta non può essere revocata, quantunque sopravvenga maggiore oblazione. *Coell. cap. 46 num. 8.*

Digitized by Google

Art. 64 Si presume che l'appaltatore conosca le qualità dell'appalto. *Dec. Rot.* 9 *aprile* 1696. *De-Vec. tom.* 3 *car.* 22.

Art. 65 Le concessioni e locazioni dubbie vengono spiegate dall'osservanza. *Dec. Rot.* 25 *febbraio* 1701. *De-Vec. tom.* 3 *car.* 73.

Art. 66 E' proibito a' Magistrati di ammettere i conduttori de' Comuni al possesso de' loro contratti prima che abbiano data idonea sicurtà: altrimenti sono invalidi anche gl'istrumenti che fossero stati stipulati: e gli stessi Magistrati sono tenuti del proprio a risarcire i danni del Comune. *Bolla del B. G., e Dec. del B. G.* 4 *ottobre* 1614. *De-Vec. tom.* 2 *car.* 117.

Art. 67 E' tenuto del proprio egualmente il Consiglio, il Magistrato, e qualunque Officiale che approva, o ammetta una sicurtà non idonea, o sia negligente nel riceverla. *Dec. del B. G. del* 1711. *De-Vec. tom.* 2 *car.* 348. *Dec*

Digitized by Google

Rot. 13 *marzo* 1713. *De-Vec. tom.* 3 *car.* 399, *e Coell. cap.* 46 *num.* 18.

Art. 68 Gli amministratori del Comune sono tenuti del proprio per una cosa male locata. Questa loro responsabilità dura per tutto il tempo della locazione fissato nell'istrumento, e cessa al rinuovarsi del contratto. *Coell. cap.* 45 *num.* 41 *e* 42.

Art. 69 Se poi il Consiglio ricusa di approvare le sicurtà esibite in sicurezza degli appalti, d'ordine del Buon Governo le approva il Governatore ex officio, allorchè consti della idoneità. *Lett. del B. G.* 22 *febbraio* 1710. *De-Vec. tom.* 2 *car.* 347.

Art. 70 Se la sicurtà era idonea quando fu ammessa, e quando terminò la locazione, e poi sia divenuta inabile a soddisfare le sue obbligazioni, nè il Consiglio, nè il Magistrato saranno tenuti verso il Comune, ma bensì il Cassiere, cui incombendo di esigere le corrisposte anche coi mezzi le-

Digitized by Google

gali, ha trascurato di provvedere all'indennità del Comune. *Coell. cap.* 45 *num.* 3 4 5 8 e 9.

Art. 71 Nelle locazioni si ponga il patto, che il Comune non sia mai tenuto a far rimissione o diffalco per qualsivoglia caso inopinato di guerra, scorrerie di soldati, strage, o guastamento di campi, siccità, innondazione, tempesta, grandine, incendio, o qualsivoglia caso fortuito, o capo etiam di legittima ed urgente perdita e diminuzione di frutti sia di tutti, o della maggior parte, ovvero di sterilità, o qualsivoglia altra causa pensata, che si potesse pensare, o non pensare: da quali casi il Comune sia sempre immune e libero, nè possa mai essere astretto a farne diffalco o detrazione, benchè de jure ne fosse tenuto ed obligato: ma sempre debba avere le sue annue risposte intiere, e senza alcuna diminuzione. E se a caso si tralasciasse d' inserire questo patto negl' istrumenti, s' intenda tacitamente compreso e stipulato, come se espressamente

Digitized by Google

così si fosse convenuto tra contraenti. *Bolla del B. G. § 17.*

Art. 72 Questa disposizione per altro della Bolla non toglie mai que' diffalchi che sono dovuti in seguito della pentita, o diminuzione della sostanza della cosa locata. *Coell. cap.* 48 *num.* 10.

Art. 73 Il Comune locatore è pur tenuto di risarcire al conduttore tutto il danno recatogli, mediante l' impedimento frapposto da esso Comune, per cui il conduttore non abbia potuto, o non possa usare il libero esercizio della cosa locata. *Dec. Rot.* 13 *marzo* 1713. *De-Vec. tom.* 3 *car.* 403.

Art. 74 Anzi deve concedersi diffalco al conduttore, sebbene da un estraneo gli si impedisca l' uso della cosa locata senza colpa del locatore. *Coell. cap.* 48 *num.* 29.

Art. 75 Il fatto del Principe dicesi caso fortuito. *Coell. cap.* 48 *num.* 18.

Art. 76 Ne' contratti e special-

Digitized by Google

mente nelle locazioni de' beni, e proventi de' Comuni si prefigga sempre il tempo, o tempi de' pagamenti da farsi dai conduttori in tutto il corso dell' anno: e quando mai non venisse prefisso, s' intenda convenuta la soddisfazione della promessa risposta di tre in tre mesi posticipatamente la rata parte, cominciando a contare il trimestre dal giorno, in cui ha principio il contratto. *Editto del B. G.* 14 *dicembre* 1771.

Art. 77 Si apponga ne' contratti, ed in caso di ommissione si abbia per apposta, la condizione che non pagando il debitore nel tempo determinato, o alla scadenza del trimestre come sopra, si spedirà contro di lui la mano-regia. *Editto del B. G.* 14 *dicembre* 1771.

Art. 78 Compete al Comune la mano-regia contro i suoi conduttori, ed altri simili, la quale può essere esercitata anche durante il triennio dopo la scadenza del loro debito. *Moto Proprio* 5 *ottobre* 1824. *Art.* 486 *e* 488.

Digitized by Google

Art. 79 Non potendosi immediatamente stipulare l'istrumento col deliberatario del provento per qualche accidente, o legittima causa, s'intende ciò non ostante rimasto il provento medesimo, come se detto istrumento fosse stato stipolato. *Ord. circ. del B. G. 6 agosto* 1729.

Art. 80 Il Comune non può essere obbligato di accettare un conduttore in luogo di un altro. *Dec. Rot.* 13. *marzo* 1713. *De-Vec. tom.* 3 *car.* 403.

Art. 81 Può il Comune agire contro i soci del suo conduttore ammessi senza la sua approvazione. *Dec. Rot.* 13 *marzo* 1713. *De-Vec. tom.* 3 *car.* 403.

Art. 82 Perchè su i frutti della locazione sia preferito il locatore ai creditori del conduttore, è ottima cosa nel contratto il riservarsi il dominio su i detti frutti, finchè non sia stata soddisfatta l'intera corrisposta. *Dec. Rot.* 351 *num.* 7 *par.* 11. *Rec.*

Art. 83 In occasione d'appalti e

Digitized by Google

privative comunali, il Magistrato pubblichi avviso col nome degli appaltatori e privatari, avvertendo il pubblico del luogo ove abbiano a pagarsi le tasse, e di ogni altra notizia necessaria a sapersi dai cittadini. *Circ. del* 20 *giugno* 1820 *num.* 13182.

Art. 84 Quando non siano state adottate particolari disposizioni, che prescrivano diversamente, le penali da esigersi contro i proventieri de' Comuni che cadessero in fraude, si dividano per un terzo all' accusatore, per altro terzo al Comune, e per l'ultimo ai poveri del paese. *Circ. del* 14 *febbraio* 1818. *num.* 1438.

Art. 85 All' appaltatore della gabella comunale della carne è permesso il bollare le carni per evitare le frodi. *Rescritto del B. G.* 16 *gennajo* 1717. *De-Vec. tom.* 2 *car.* 155.

Art. 86 I conduttori de' Comuni, che non pagano nel tempo prescritto le convenute corrisposte, sono tenuti

Digitized by Google

de' danni ed interessi verso il Comune, e possono essere espulsi sebbene non sia terminato il tempo della loro conduzione. *Coell. cap.* 47 *num.* 41 *e* 42.

Art. 87. Nella seconda locazione si presumono ripetuti i patti convenuti nella prima locazione, quando non si faccia dichiarazione in contrario. *Dec. Rot.* 9 *giugno* 1698, *e* 25 *febbraio* 1701. *De-Vec. tom.* 3 *car.* 67 *e* 78.

Art. 88 I conduttori de' Comuni non possono negli ultimi del loro appalto procurare il loro lucro e vantaggio a danno de' successivi conduttori. *Coell. cap.* 46 *num.* 42.

Art. 89 Le nullità per difetto di solennità nelle delibere si prescrivono nel termine di un anno. *Dec. del B. G.* 25 *luglio* 1816.

Art. 90 Le cause sulla locazione de' beni e proventi comunali descritti in tabella le quali nascono fra i Comuni, e i loro appaltatori; quelle fra più

Digitized by Google

oblatori o conduttori fra loro verten-
ti; quelle degli affittuari e conduttori
desumenti i loro diritti dai Comuni
contro i debitori de' pesi comunali; e
le controversie sulle pretese di rimes-
se di corrisposta e diffalchi sono di at-
tribuzione de' tribunali del Buon Go-
verno, a' quali ne appartiene la defi-
nizione. *Costituzione Gravissimarum di Be-
nedetto XIV. del* 1753.

N. 4895.

La Delegazione non ha cosa in contrario su i suddescritti Articoli, anzi riconoscendoli utili, ne autorizza la stampa.

Pesaro 10 *giugno* 1828.

Il Delegato Apostolico
B. CAPELLETTI

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

LO STAMPATORE

Uno de' principali doveri, che si appartengono agli amministratori della cosa Municipale, è lo adoperare ogni cura intorno la regolarità de' pubblici incanti: perchè questi giovano ad accrescere l'introito de' Comuni nella locazione de' proventi, e a diminuirne la spesa nell'appalto di quelle opere che sono a carico delle loro casse. Molte leggi furono decretate dalla sapienza de' Governanti in relazione a questo proposito. Nella presente Operetta tutte si raccolgono le leggi medesime a comodità de' Magistrati, de' Consiglieri, de' Segretari comunali, e di chiunque altro debba, o voglia non ignorarle. Il tenue prezzo di baiocchi 12 ne rende facile l'acquisto.

La Tipografia Nobili in Pesaro ne è la venditrice.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google